



IL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n.07 del 12.04.2016

In relazione al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 63 del 11.04.2016 da sottoporre al Consiglio Metropolitano avente ad oggetto: “*Esercizio Provvisorio 2016 - Variazione al Bilancio di Previsione per pagamento quota interessi di competenza 2016*”.

VISTA

-la deliberazione n. 23 del 30 settembre 2015 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per la sola annualità 2015, ai sensi dell’art. 1-ter, punto 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con Legge n. 125 del 6 agosto 2015, ed attestato il permanere degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2015;

CONSIDERATO CHE

-la Legge n° 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) ha previsto:

- al comma 418 che “ le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1 miliardo di euro per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi a decorrere dall’anno 2017”;
- al comma 430 che “le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell’art. 204 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267... “ ;
- al comma 537 che “ la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento”;



Città metropolitana di Roma Capitale

Verbale Collegio dei Revisori

-in particolare, l'art. 204, comma 2, lettera c), del TUEL, dispone che “la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi”;

-il medesimo art. 204 al comma 1 fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall'anno 2015;

-con Circolare n. 1282 del 15 Aprile 2015 la Cassa Depositi e Prestiti ha presentato alle Province e alle Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1 comma 430 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190, una proposta di rinegoziazione dei prestiti concessi avente le caratteristiche di seguito indicate:

- a) prestiti ordinari a tasso fisso, a tasso variabile e flessibili intestati a province e città metropolitane;
- b) oneri interamente a carico dell'Ente beneficiario;
- c) in ammortamento al 1° gennaio 2015, con debito residuo a tale data pari o superiore a 10.000,00 euro;

-gli enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate potevano accedere alla rinegoziazione delle condizioni di rimborso di ciascun finanziamento scegliendo alternativamente tra due periodi di adesione, rispettivamente collocati nel primo semestre e nel secondo semestre 2015;

-per i prestiti oggetto di rinegoziazione nel primo semestre, non era previsto il pagamento di quote capitale nel 2015 e la quota interessi maturata nell'anno sarebbe stata corrisposta, in un'unica soluzione, a scelta dell'Ente, al 31 dicembre 2015 ovvero al 1° febbraio 2016;

-che con deliberazione n. 9 del 18 maggio 2015, recante “Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 430, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2014 – 2016 (annualità 2015 e 2016)” è stata approvata la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., relativamente all'annualità 2015;



Città metropolitana di Roma Capitale

Verbale Collegio dei Revisori

-che, per i prestiti rinegoziati nel secondo semestre 2015, non era previsto il pagamento della quota capitale relativa alla rata in scadenza al 31 dicembre 2015 e la relativa quota interessi prevista dal piano di ammortamento vigente è stata corrisposta al 1° febbraio 2016;

-che, pertanto, al 1° febbraio 2016, coerentemente a quanto previsto dalla normativa richiamata sono stati effettuati i pagamenti relativi alla rata straordinaria connessa alla rinegoziazione dei mutui come sopra indicato;

VISTO

-che in ragione del rinvio ex lege del Bilancio di Previsione 2016 al 31/07/2016, questo Ente è in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

-che con deliberazione n. 44 del 23/12/2015, recante “Bilancio di Previsione 2016 – Esercizio Provvisorio – Indirizzi per la gestione delle funzioni” è stato deliberato l'esercizio provvisorio 2016;

-che la Legge n. 125 del 6 agosto 2015 ha previsto che “Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2015”, pertanto, l'Ente adottando il solo Bilancio annuale 2015 non ha potuto programmare gli adeguati stanziamenti sulle annualità successive in coerenza con le obbligazioni giuridiche assunte;

-che la stessa Legge n. 125 ha previsto che “Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015”;

-che ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. n. 267/2000 “Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, Omissis....”;



Verbale Collegio dei Revisori

-che per effetto dell'impegno della spesa e del pagamento degli interessi, avvenuto in data 1° febbraio 2016, connesso alla rata straordinaria relativo alla rinegoziazione dei mutui occorre integrare lo stanziamento di competenza dell'esercizio 2016 al fine di poter pagare, con scadenza nei mesi di maggio e giugno, la rata ordinaria;

-che in considerazione del fatto che l'esercizio provvisorio è "limitato all'assolvimento delle obbligazioni già assunte" ed essendo tale il pagamento della rata ordinaria degli interessi su mutui contratti negli anni precedenti;

-che occorre, pertanto, effettuare una variazione agli stanziamenti del Bilancio Provvisorio dell'esercizio 2016, diminuendo il Titolo I, Missione 01, Programma 03, Macroaggregato 04, "Trasferimenti" per l'importo di € 13.468.625,54 ed incrementando di pari importo il Titolo I, Missione 50 Programma 01 Macroaggregato 07 "Interessi Passivi", al fine di poter pagare la quota ordinaria degli interessi;

CONSIDERATO CHE

-la movimentazione finanziaria sopra descritta rappresenta un mero storno di risorse finanziarie nel corso dell'esercizio provvisorio e nelle more dell'approvazione del bilancio, che non pregiudica, in alcun modo, gli equilibri di bilancio;

-qualora non si procedesse a variare le risorse finanziarie al fine di pagare le citate spese per interessi, da ritenersi inderogabili, indifferibili ed urgenti si determinerebbe un danno certo all'Ente, consistente nelle ulteriori richieste potenzialmente formulabili dagli Istituti finanziatori per il ritardato pagamento;



RITENUTO PERTANTO NECESSARIO

-apportare agli stanziamenti di competenza del Bilancio Provvisorio dell'esercizio 2016 le conseguenti variazioni, come indicato nell'Allegato "Variazione risorse finanziarie rata interessi 2016" per poter pagare la quota ordinaria degli interessi;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

-con Decreto sindacale (proposta n. 74) recante "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2015 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 D. Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, in esercizio provvisorio, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata" è stata approvata la reiscrizione sul Bilancio Provvisorio 2016 degli impegni con esigibilità posticipata;

-tale adempimento, coerentemente a quanto previsto dal Principio 4/2 Applicato alla contabilità finanziaria viene effettuato, anche in esercizio provvisorio, prima dell'approvazione del consuntivo al fine di determinare la dimensione degli impegni con esigibilità posticipata (Fondo Pluriennale Vincolato);

-la situazione finanziaria complessiva degli stanziamenti finanziari del Bilancio provvisorio 2016 (comprensiva della reiscrizione del Fondo pluriennale Vincolato e della variazione di risorse per pagamento rata ordinaria) viene rappresentata nel prospetto allegato alla presente deliberazione denominato "Stanziamento definitivo risorse Bilancio Provvisorio 2016";



VISTO

-che il Direttore dell'Ufficio di Direzione "Bilancio e Programmazione finanziaria" della Ragioneria Generale, Dott. Marco Iacobucci, ex art 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

-che il Dirigente del Servizio 1 "Politiche delle Entrate – Finanza - Controllo della spesa per investimento - Controllo e rendicontazione FSE" della Ragioneria Generale, Dott. Francesco Fresilli, ex art 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

-che il Direttore della Ragioneria Generale, Dott. Marco Iacobucci, ex art. 16, punto 3, lettera d) del Nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma, ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi dell'Amministrazione;

-che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

PRESO ATTO CHE

il Segretario Generale, ex art. 97, commi 2 e 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e della direttiva della Giunta, Nulla Osserva;



ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione in oggetto

- sotto il profilo della coerenza in quanto si è rispettata la conformità delle previsioni agli atti fondamentali della gestione in ossequio agli indirizzi generali dell'Amministrazione ed alla funzionalità dell'Ente;
- sotto il profilo della congruità in quanto le previsioni di entrata e di spesa risultanti dalle variazioni proposte e derivanti da leggi, contratti e decisioni assunte, rientrano nei limiti di una gestione equilibrata con riguardo all'entità ed alla proporzionalità delle stesse;
- sotto il profilo dell'attendibilità contabile in quanto le previsioni di entrata e di spesa sono veritiere con riguardo alla accertabilità ed alla esigibilità delle stesse, anche sulla base del parere fornito dal responsabile del servizio finanziario, del servizio tecnico, dai riscontri effettuati e dalla documentazione in atti presso l'Ente locale.

Lì, 12 Aprile 2016

Giuseppe Alivernini

Alessandro Colli

Sandro Sudano
